

C O M U N E D I B U R I A S C O

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

P O L I Z I A R U R A L E

T I T O L O I

DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

ART. 1

Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

ART. 2

Oggetto del servizio di Polizia Municipale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

ART. 3

Disimpegno del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di polizia municipale nonché dagli Ufficiali e agenti di P.S. a norma dell'art. 221 del C.P.

ART. 4

Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 153 del T.U. legge comunale e provinciale 4/2/1915, n. 148, oltre ai poteri che ai sensi degli artt. 54 e 55 della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n. 383, sono demandati poteri in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi degli artt. 76 e 378 della legge 20/3/1865, n. 2248, allegato F. e del vigente codice della strada (R.D. 8/12/1933, n. 1740 per la parte rimasta in vigore - e R.D. 15/6/1959, n. 393 art. 3, 3° comma lettera C).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

T I T O L O I I

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

CAPO I

DEL PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETA' PRIVATA E COMUNALE

ART. 5

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessit  attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinto e ripari di cui all'art. 637 del codice penale.

ART. 6

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servit  legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinch  non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonch  le piante, le siepi, e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

ART. 7

Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi, affinch  chi fruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

ART. 8

Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servit  legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario; non si dovr , cio  deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, n  sar  lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio   concesso soltanto ai pedoni; cos  pure se il diritto di passaggio   esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potr  essere fatto passare incustodito n  si potr , infine, ingombrare comunque il passaggio.

ART. 9

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza uno scopo plausibile. Comunque, chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni comunali   tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

CAPO II

DEI DANNI E DEI PERICOLI DI DANNO CHE POSSONO DERIVARE DALL'ESERCIZIO DI TALUNE OPERAZIONI AGRICOLE

ART. 10

Con richiamo all'art. 703 del Codice Penale e all'art. 59 della Legge di P.S. non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non si siano completamente spenti.

ART. 11

E' proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, od acque luride od inquinate.

ART. 12

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

ART. 13

E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco.

ART. 14

E' vietato tenere stillicidi e costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale di igiene e sanità. La costruzione e manutenzione delle concimaie è disciplinata dagli artt. 233-241 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dal Decreto 31 maggio 1932 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1932). Per il trasporto del letame e per lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni di legge vigenti. Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni.

ART. 15

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

ART. 16

I proprietari dei terreni incolti o messi a riposo non dovranno lasciar crescere erbe infestanti e, comunque, i semi di dette erbe non dovranno infestare i terreni confinanti.

ART. 17

Nell'irrigare i terreni e' fatto assoluto divieto di lasciar tracimare l'acqua del fondo irrigante ai fondi confinanti ed ai canali, onde evitare erosioni alle sponde dei canali ed l'eventuale diffusione di erbe infestanti, ed in special modo del romice.

ART. 18

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano gia' stati raccolti ed utilizzati, devono essere bruciati o diversamente distrutti non oltre il 31 gennaio, salvo proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

CAPO III

DELLA APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PRODOTTI

ART. 19

Con richiamo all'art. 626 n.3 del Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato in iscritto, sarà da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di P.S.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

ART. 20

I frutti caduti dalle piante, anche se essi sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 21

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, ed abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

ART. 22

Gli agenti di polizia giudiziaria, ove siano emanate le regole di vendemmia di raccolto di certi prodotti, possono procedere

alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia di raccolto prescritto dalle regole.

ART. 23

Gli agenti di polizia giudiziaria incaricati della applicazione del regolamento di polizia rurale possono accompagnare al locale ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato o che trovansi nelle condizioni indicate dagli art. 707-708 del codice penale e siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

ART. 24

Gli agenti sorvegliaranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denuncieranno chi abusivamente devierà solo in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

ART. 25

E' proibito in linea di massima, raccogliere funghi e tartufi sui fondi altrui senza il consenso scritto del conduttore del fondo. Questi, qualora intenda beneficiare della predetta norma, deve confermare il divieto mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di un cartello richiamante la presente disposizione.

CAPO IV

DISTANZE DA OSSERVARSI PER NUOVI PIANTAMENTI

ART. 26

Disciplina piantamento alberi di alto fusto.

a) Per i piantamenti a filare unico da porsi lungo le strade comunali la distanza da osservarsi è di metri 3 dal confine strada (ciglio esterno del fosso di scolo stradale). Se non esiste fosso laterale di scolo la distanza da osservarsi è di mt. 4 dal margine carreggiabile, facendo, comunque, in modo che la distanza delle piante di alto fusto dell'appezzamento dei terreni frontisti, situati all'opposto dei canali e delle strade comunali sia di mt. 15, ad eccezione per quelli il cui fusto è capitozzato, per i quali la distanza da osservare è di mt. 1,50.

b) Per piantare piante di alto fusto presso il confine con terreni a normale rotazione cerealicola e foraggera deve osservare la distanza di mt. 15 salvo formale accordo tra le parti interessate per le distanze minori. Per gli altri casi non previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 892 del Codice Civile.

c) Per i piantamenti di alto fusto da porsi vicino ai fabbricati la distanza da osservarsi è di mt. 15 dai muri perimetrali.

d) Per i piantamenti da porsi vicino ad opere di recinzione in muratura, malta cementizio o simili, anche se la parte superiore di dette opere è costituita da rete metallica od altri materiali a completamento del muretto base, la distanza da osservarsi è di mt. 15. Qualora la distanza tra le opere di recinzione e muri perimetrali del fabbricato sia inferiore ai metri 5, per la determinazione della distanza da osservarsi per il piantamento si applica il n. c. rapportato ai muri perimetrali del fabbricato.

e) La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e di frutta nell'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del codice civile.

f) Per quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il codice civile, il codice di procedura civile ed ogni altra norma legislativa in materia.

g) Le presenti norme abrogano tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottate. Sono fatti salvi, quali diritti acquisiti, anche se contrari al presente regolamento, le piantagioni o le coltivazioni esistenti all'atto della sua entrata in vigore, e ciò fino al loro abbattimento.

h) Le piante capitozzate non dovranno superare l'altezza di metri 3 per il fusto e, comunque, i rami dovranno essere tenuti in modo da non arrecare danno a terzi.

TITOLO III

NORME RELATIVE AL PASCOLO

CAPO I

DEL PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI

ART. 27

Nessuno può condurre animali, tanto propri che altrui, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta dal conduttore del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di Polizia rurale o della forza pubblica. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto (art. 636 del Codice Penale).

ART. 28

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati vincolati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

ART. 29

Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servitù di pascolo.

ART. 30

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'articolo 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, senza il necessario numero di custodi adulti ed idonei almeno uno ogni 20 capi di bestiame grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

ART. 31

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche che private e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

ART. 32

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 33

Il pascolo caprino nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà esclusivamente esercitarsi in conformità degli elenchi compilati dall'Autorità forestale e approvati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e perciò le persone che abitano o risiedono nel Comune e che intendano fare uso del pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale, non potranno tenere pecore o capre, senza prima averne fatta denuncia all'autorità comunale.

CAPO II

DEL BESTIAME TROVATO INCUSTODITO

ART. 34

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente

sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente e dai privati.

CAPO III

DEL TRANSITO DELLE MANDRIE E DEI GREGGI

ART. 35

I mandriani, i pastori e i caprai che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio, di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere analogo foglio di autorizzazione nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguirsi nello spostamento.

ART. 36

Tale domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pascolo il bestiame;
- b) l'indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre;
- c) l'indicazione delle strade che si intendono seguire e dei luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo.

Per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali.

ART. 37

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza col suono di un campanello. Di notte le mandrie ed i greggi devono essere precedute e seguite anche da un lume.

ART. 38

Coloro che transitano con mandrie o greggi, sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino sia condotto alla capezza.

CAPO IV

DEL SOGGIORNO DELLE MANDRIE E DEI MANDRIANI IN TERRITORIO COMUNALE

ART. 39

I pastori e caprai, dovranno possibilmente, per tutto il tempo del pascolo rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso, e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

ART. 40

Il Sindaco ove lo ritenga opportuno, potrà' richiedere da quei pastori o caprai che intendessero pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio di questo Comune, un congruo importo da depositarsi nella cassa Comunale quale cauzione per eventuali penalità.

ART. 41

I proprietari e i conduttori di mandrie o di greggi, ancorchè provenienti da altri Comuni, che con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'Autorità di P.S. per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423.

CAPO V

CASE COLONICHE

ART. 42

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali ecc., occorre la concessione del Sindaco.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi di acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 43

Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scala fissa.

I depositi di carburante, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura, i mucchi di letame o altre materie organiche in decomposizione in prossimità delle abitazioni.

ART. 44

Prevenzione antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto in materiale soggetto agli incendi.

I fienili debbono essere posti ad adeguata distanza delle case coloniche.

ART. 45

Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti.

E' vietato far defluire e/o comunque far stagnare lo scolo delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza, nelle immediate vicinanze di qualsiasi corpo di fabbricati.

ART. 46

Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche e dopo in pozzi a tenuta stagna.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili.

ART. 47

Stalle

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 1.12.1930, n. 1682, modificato dalla legge 25.6.1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e P.R.G.C.

ART. 48

Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

I depositi in corso dovranno essere tenuti bene ammassati, evitando con cura gli spargimenti all'intorno e ben pressati così da ridurre al minimo le esalazioni e l'inconveniente della brutta vista, nonché lo spargimento dei liquami e del letame sulle strade e nei corsi d'acqua.

ART. 49

Trasporto di liquami e letame

E' vietato spargere liquami di stalla, di pozzi neri e di acque luride di qualsiasi origine vicino alle abitazioni, salvo il caso dell'immediata copertura ed aratura del terreno.

E' vietato scaricare liquami di stalla, di pozzi neri nei fossi, canali o qualsiasi altro corso d'acqua.

Il trasporto di liquami di qualsiasi genere e provenienza, deve essere effettuato a mezzo di cisterne a perfetta tenuta.

In caso di perdita accidentale di letame durante il trasporto o di deposito di considerevoli quantità di letame da parte dei mezzi di trasporto in sedi stradali sia pubbliche che private, escluse le campestri, è fatto obbligo al trasportatore di provvedere all'immediata pulizia.

ART. 50

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catenella.

CAPO VI

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 51

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18.6.1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successivi modificazioni;

b), salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18.6.1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700 e modificate con R.D. 2.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai

coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale, all'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 52

Divieto della vendita ambulante di piante.

E' vietato il commercio ambulante delle piante o parti di piante.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

ART. 53

Somministrazioni di anticrittogamici, antiparassitari e diserbanti

Chi somministra diserbanti, anticrittogamici ed antiparassitari sul proprio fondo, deve attendere alle opportune cautele ed eventualmente tenersi ad adeguata distanza per non danneggiare e rendere tossiche le colture in atto sui fondi limitrofi.

E' fatto assoluto divieto di somministrare antiparassitari su piante in fioritura, ciò a protezione delle api.

CAPO VII

MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 54

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale e sanitaria qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8.2.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5.6.1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

ART. 55

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima

dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

ART. 56

Animali morti per malattie infettive

Per gli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, dovrà essere immediatamente avvisata l'autorità sanitaria, che dovrà procedere alla distruzione degli animali.

ART. 57

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

ART. 58

Animali morti

I proprietari di animali, qualora gli stessi periscano per disgrazia o per altro motivo, sono obbligati ad avvertire l'autorità sanitaria, che provvederà ai controlli sanitari ed ai provvedimenti seguenti in base alle normative di legge, immediatamente al loro seppellimento con divieto assoluto di gettarli in corsi d'acqua o nei fossi.

T I T O L O I V

NORME PER I TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE

ART. 59

a) Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 l'utilizzazione dei boschi, dei terreni pascolivi, dei terreni cespugliati, il pascolo dei boschi e nei terreni cespugliati, il dissodamento dei terreni nudi e saldi, la lavorazione dei terreni a coltura agraria, la riduzione dei boschi e dei terreni nudi e saldi in altre qualità di coltura, l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e qualsiasi movimento di terreno sono soggetti all'osservanza delle

disposizioni delle leggi e dei regolamenti forestali in vigore, relativi alla materia.

b) Divieto di accensione fuoco

Nei terreni predetti è vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi o a distanza minore di m 100 dai medesimi.

c) Alberi di Natale

Con richiamo all'art. 22 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, le piante, rami o cimali, destinati al commercio degli "alberi di Natale" provenienti sia da boschi che da vivai, debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni rilasciati o prescritti dall'Amm. Economia Montana e Foreste, allo scopo di accertare la provenienza da tagli o colture legittimi. I contrassegni saranno quelli prescritti dall'Autorità Forestale per gli alberi, rami o cimali provenienti dai boschi; per quelli provenienti dai vivai potranno anche essere forniti e autenticati dalla ditta produttrice.

d) Utilizzazione piante di castagno

Per l'utilizzazione delle piante di castagno, situate nei terreni soggetti o non alle leggi forestali, dovranno inoltre essere osservate le disposizioni della legge 18.6.1931, n. 973.

T I T O L O V

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCENDI DEI FABBRICATI RURALI

ART. 60

Con richiamo all'art. 449 del Codice Penale, per allontanare e prevenire il pericolo di incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove si accendono fuochi dovranno essere muniti di camini ben costruiti con muri di mattoni dello spessore minimo di 10 cm e protetti internamente da apposita camicia di materiale refrattario e sistemati in maniera tale che la loro superficie esterna risulti discosta di almeno 5 cm da qualsiasi orditura combustibile ed in particolare dalle travi e dai travetti in legno del tetto. Tali camini dovranno sporgere sopra i tetti dell'altezza necessaria ad assicurare il loro buon tiraggio;

b) i proprietari od inquilini dovranno curare che l'impresa spazzacamini eseguisca scrupolosamente la pulizia periodica di tutti i camini secondo contratto;

c) le case sui cui tetti sono aperte finestre dei fabbricati attigui più alti, dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale, da evitare danni od incomodi ai vicini;

d) è proibito di adoperare nelle stalle, nei fienili o nei

luoghi dove sono depositi di legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta o installazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili insufficientemente isolati. Tali impianti elettrici siano del tipo protetto in tubo Bergman o di altro tipo di equivalente protezione riconosciuto come tale dal Regolamento del C.E.I. Nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura opportunamente distribuiti ed altri almeno sino alla copertura del tetto;

e) non si possono accendere fuochi fuori dei camini con travi od altri sostegni in legno senza debiti ripari.

ART. 61

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T.U. delle Leggi di P.S. 18.6.1931, n. 773 e del relativo regolamento 6.5.1940 n. 635 e a quelle di cui al D.M. 31.7.1934 (G.U. 28.9.1934), modificato con D.M. 12.5.1937 circa "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".

Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della Legge 27.12.1941, n. 1570, concernente "Norme per la organizzazione dei servizi antincendi" e dei D.P.R. 27.4.1955 n. 547 e 26.5.1959 n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 62

a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione, e arrivati i Vigili del Fuoco, le Autorità o gli Agenti dell'ordine si atterranno agli ordini degli stessi;

b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili adatti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ragione;

c) qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalla Autorità. Qualora fossero previsti impianti di condotta in pressione per la distribuzione idrica, tali impianti siano muniti di idranti (o bocche d'incendio) da 45 mm o 70 mm a raccordo del tipo UNI.

ART. 63

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza il permesso scritto dall'Autorità di P.S., osservate le prescrizioni della Legge di P.S. art. 57.

T I T O L O V I

NORME RELATIVE ALLE ACQUE

ART. 64

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

ART. 65

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e di introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

ART. 66

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

ART. 67

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori.

ART. 68

A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

ART. 69

A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ART. 70

I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere

ogni anno spurgati, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in esso si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

ART. 71

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ART. 72

Usi civici

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali boschivi o pascolivi della popolazione del Comune o delle frazioni, si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli art. 43 e seguenti del R.D. 26.2.1928. In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti Leggi e regolamenti forestali.

T I T O L O V I I

STRADE

ART. 73

Chiunque facendo transitare per proprio conto materie che lasciano facilmente tracce o detriti come letame, prodotti di latrine, terra, rottami di fabbrica, neve, ghiaia, sabbia ecc. ingombrino e imbrattino strade o luoghi pubblici, dovrà prontamente provvedere a proprie spese al necessario sgombero e pulizia.

ART. 74

I proprietari frontisti cui spetta per legge la manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade devono mantenere pure sgombri i fossi dal terreno eventualmente franato in modo da garantire sempre il libero deflusso della acque.

ART. 75

Necessitando lo sgombero della neve dalle strade, qualora la materia non sia disciplinata da speciale regolamento, il Sindaco

potrà con ordinanza fissare i termini e le modalità per lo sgombero a carico dei proprietari frontisti.

ART. 76

Le strade vicinali, a cura degli utenti, devono essere mantenute in buono stato e con la dovuta pendenza verso i lati ed i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il sollecito deflusso delle acque di pioggia provvedendo a mantenere il fosso stesso o cunetta costantemente spurgato. E' vietato restringere in qualsiasi modo la larghezza delle strade vicinali.

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade legnami e di danneggiare queste con slitte, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

ART. 77

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti d'acqua, è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivare danno al fondo stradale e pregiudizio alla circolazione.

Il diritto deve risultare da uno speciale atto di concessione o da un altro documento valido a comprovarlo.

ART. 78

I fondi confinanti con una strada pubblica a fondo artificiale, non possono essere arati sul lembo della strada, ma devesi formare invece lungo di essa la regolare capezzagna per rivolgere l'aratro e le bestie o macchine senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Fermo restando l'obbligo della manutenzione e dello spurgo delle strade ripe fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette e fossi laterali delle strade comunali, consorziali e vicinali.

ART. 79

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorzisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno, e occorrendo, più volte.

E' fatto obbligo ai medesimi di falciare le erbe cresciute sulle sponde di detti fossi o canali una prima volta entro la data del 20 giugno e una seconda volta entro la data del 31 luglio di ogni anno.

Sempre a cura e spese dei frontisti è fatto obbligo di non lasciar crescere erbe particolarmente infestanti come il romice e

l'artemisia lungo i fossi e le banchine stradali, con divieto di deposito dello sfalcio e dell'estirpato sulle sedi stradali, sulle banchine e sulle sponde dei fossi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 80

RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

ART. 81

Per quanto non è previsto nel presente regolamento in materia di strade e viabilità valgono le disposizioni contenute nel T.U. delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con R.D. 8.12.1933, n. 1740.

T I T O L O V I I I

SANZIONI

ART. 82

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Lire 100.000 ad un massimo di L. 150.000.

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3.3.1934, n. 1383 e successive modificazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 83

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5.2.1915, n. 138, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

ART. 84

Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 200.000 a L. 500.000. Oblazione L. 200.000.

ART. 85

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689, e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART. 86

Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 87

Risarcimento di danni

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 36 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce ed all'obbligo di risarcimento dei danni arrecati.

T I T O L O I X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 88

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.